
Novembre
2024

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
10

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	8
CORTE COSTITUZIONALE	8
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	9
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA	12
CODICE DI PROCEDURA PENALE	12
NULLITÀ.....	12
IMPUGNAZIONI	12
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE	12
RESCISSIONE	14
REVISIONE	14
CODICE PENALE	15
IMPUTABILITÀ.....	15
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE	16
CIRCOSTANZE	16
REATO CONTINUATO	16
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	17
REATI CONTRO LA P.A.	17
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	18
REATI CONTRO LA PERSONA	18
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	20
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.....	21

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	23
REATI CONTRO LA PERSONA	23
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI	23
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	25
FOCUS: REATI EDILIZI E AMBIENTALI	28

NORMATIVA

**Legge 30 settembre 2024, n. 151**

“Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244 del 17/10/2024](#))

Legge 30 settembre 2024, n. 149

“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 243 del 16/10/2024](#))

Legge 30 settembre 2024, n. 148

“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020”. (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 242 del 15/10/2024](#))

Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145

“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 239 del 11/10/2024](#))

Decreto Legge 1 ottobre 2024, n. 137

“Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230 del 01/10/2024](#))

Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138

“Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230 del 01/10/2024](#))

Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135

“Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro". (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 26/09/2024](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte di Giustizia dell'UE, Grande Camera, sentenza del 04/10/2024 nella causa C-548/21

L'accesso degli inquirenti ai dati contenuti in un telefono cellulare non è una misura da riservare necessariamente alla lotta contro i reati gravi. Deve, però, essere disposta da un giudice (o da un'autorità indipendente), con provvedimento motivato, e resta soggetta al principio di proporzionalità. Così, la Corte di giustizia ha interpretato gli artt. 4, par. 1, 13 e 54 della direttiva 2016/680/UE, individuando un punto di equilibrio tra le esigenze di accertamento del reato e il diritto alla riservatezza dei dati personali e, più in generale, alla libertà di comunicazione dei privati.

Corte di Giustizia dell'UE, Sezione V, sentenza del 29/07/2024 nella causa C-318-24

La Corte di Giustizia in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale e mandato d'arresto europeo dichiara che: 1) l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che: l'autorità dell'esecuzione di uno Stato membro non è tenuta a rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo quando l'autorità dell'esecuzione di un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di dare esecuzione a tale mandato d'arresto per il motivo che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale a un equo processo sancito all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, nell'ambito del proprio esame dell'esistenza di un motivo di non esecuzione, tale autorità deve tenere conto dei motivi sottesi alla decisione di rifiuto adottata dalla prima autorità dell'esecuzione. Le disposizioni in parola non ostano a che, nelle medesime circostanze, l'autorità giudiziaria emittente mantenga il mandato d'arresto europeo, purché, secondo la sua valutazione, l'esecuzione di tale mandato d'arresto non debba essere rifiutata a causa di un rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo sancito all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali e il mantenimento del mandato d'arresto abbia carattere proporzionato. 2) l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro emittente determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto a un equo processo, l'esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell'Interpol (CCF), relativa alla situazione di tale persona, non può giustificare, di per sé, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto in discussione. Per contro, una siffatta decisione può essere tenuta in considerazione da tale autorità giudiziaria al fine di stabilire se occorra rifiutare l'esecuzione di detto mandato d'arresto. 3) l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l'autorità giudiziaria emittente un mandato d'arresto europeo non è tenuta ad adire la Corte in via pregiudiziale prima di decidere, alla luce dei motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di tale mandato d'arresto a rifiutarne l'esecuzione,

di revocare detto mandato d'arresto o di mantenerlo, eccetto nel caso in cui avverso la decisione che essa sarà chiamata ad adottare non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, nel qual caso detta autorità è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte. 4) l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena non può rifiutare di dare esecuzione a tale mandato d'arresto fondandosi sul motivo che il verbale di prestazione del giuramento di un giudice che ha inflitto detta pena non è reperibile o sulla circostanza che un altro giudice dello stesso collegio avrebbe prestato giuramento solo al momento della sua nomina a pubblico ministero. 5) La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che: l'autorità giudiziaria emittente un mandato d'arresto europeo non ha il diritto di partecipare, in qualità di parte, al procedimento relativo all'esecuzione di tale mandato d'arresto dinanzi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. 6) l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali e del principio di fiducia reciproca, devono essere interpretati nel senso che: in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo fondandosi su elementi relativi alle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che essa stessa ha raccolto e riguardo ai quali non ha richiesto informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può applicare, in materia di condizioni di detenzione, uno standard più elevato rispetto a quello garantito da tale articolo 4.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sentenza n. 166/2024 del 22/10/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 341-bis, del codice penale, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, sezione penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del 30 gennaio 2024.

Corte Cost., sentenza n. 162/2024 del 17/10/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».

Corte Cost., sentenza n. 160/2024 del 03/10/2024

La Corte costituzionale 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire; 2) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 15 del 24/10/2024

Questione controversa: Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione. Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.

Soluzione adottata: La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 14 del 24/10/2024

Questione controversa: Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o dalla consegna del condannato.

Soluzione adottata: Il termine decorre dal momento della consegna del condannato.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 36764/2024 ud. 18/04/2024 - deposito 03/10/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 36460/2024 ud. 30/05/2024 - deposito 01/10/2024

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 38771/2024, ud. 19/09/2024 - deposito 22 ottobre 2024

La Sesta Sezione penale ha affermato che all'appello cartolare, vista la comunanza di struttura con il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, può estendersi il principio secondo cui, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 37899/2024, ud. 09/07/2024 - deposito 15 ottobre 2024

La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 37751/2024, ud. 23/05/2024 - deposito 15 ottobre 2024

La Quarta Sezione penale ha affermato che è abnorme, in quanto espressione di un potere legittimo, ma esplicito fuori dai casi normativamente consentiti, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato da parte del pubblico ministero, che abbia altresì archiviato in via autonoma il procedimento per la responsabilità amministrativa dell'ente, disponga l'imputazione coatta, oltre che con riguardo all'indagato, anche nei confronti dell'ente.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 37237/2024, ud. 10/07/2024 - deposito 10 ottobre 2024

Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell'ipotesi in cui, all'esito di un'adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l'illecito amministrativo addebitato alla società. In tal senso si deve richiamare la condivisa affermazione secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 37108/2024, ud. 28/06/2024 - deposito 07 ottobre 2024

La Prima Sezione penale ha affermato che, in caso di confisca allargata, non è opponibile allo Stato l'ipoteca iscritta sul bene immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo, indipendentemente dalla buona fede dei suoi danti causa, intesa come mancanza di accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 36919/2024, ud. 11/07/2024 - deposito 03 ottobre 2024

La Prima Sezione penale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 36566/2024, ud. 21/06/2024 - deposito 01 ottobre 2024

La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che è configurabile il concorso nel reato dell'“extraneus” ai sensi dell'art. 110 cod. pen. a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di “possesso per ragioni di ufficio o di servizio” dell'agente pubblico con il bene. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna dei dipendenti di una cooperativa, privi della qualifica pubblicistica, per l'appropriazione della merce in concorso con talune guardie giurate, senza chiarire se queste, che rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio in ragione delle funzioni di vigilanza e custodia esercitate, avessero un rapporto di possesso qualificato con i beni).

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 654/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 10/10/2024

La mancata nomina di un interprete all'imputato costituisce nullità a regime intermedio da eccepirsi prima del compimento dell'atto, ovvero immediatamente dopo, qualora non sia possibile, e, in ogni caso non può essere rilevata, né dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato.

Pertanto, il Collegio evidenziava come, nel verbale redatto dalla Polfer, gli operanti avessero riferito che gli imputati erano in grado di comprendere sufficientemente la lingua italiana, dato deducibile altresì dal contesto di commissione dei fatti, ovvero l'interlocuzione ed i comportamenti coerenti alle richieste rivolte dal capotreno nella lingua italiana, oltre che dall'utilizzo della lingua italiana nelle parole offensive utilizzate nei confronti della parte offesa. Con tutto quanto sopra, dunque, insufficiente appariva la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato inerente all'ausilio di un interprete in una audizione svoltasi dinanzi alla commissione territoriale e in un verbale di udienza tenutasi presso il Tribunale Civile; fatti, per di più, risalenti nel tempo, oltre che circoscritti alle determinazioni di carattere processuale proprie del determinato contesto.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. xx/xxxx - Ud. xx/xx/xxxx - deposito 07/10/2024

La Legge 9 agosto 2024 n. 114 ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., mentre ha modificato il comma 1-quater del medesimo articolo nel senso che, per l'imputato dichiarato assente, il "*mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*" rimane comunque necessario nei casi impugnazione presentata dal difensore di ufficio, così come già statuito a seguito delle modifiche apportate all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. dal d.lgs. 150/2022. Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di ufficio dell'imputato nei cui confronti si è proceduto *in absentia* in quanto privo del mandato anzidetto.

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 97/2024 - Ud. 11/00/2024 - deposito 24/10/2024

Ai fini dell'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, la mancata attivazione della parte per ottenere una misura alternativa alla detenzione non può essere ritenuta causa della esecuzione della pena detentiva né integrare alcun profilo di colpa grave. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'istante la quale era stata detenuta in esecuzione di un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di condanna

per la cui impugnazione era stata poi rimessa in termini, venendo infine definitivamente assolta. In particolare, i Giudici di seconde cure evidenziavano, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, che non poteva ravvisarsi un profilo di colpa grave in capo alla prevenuta per non essersi attivata al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione in quanto la richiesta di misura alternativa costituisce una facoltà per la parte il cui mancato esercizio non può integrare una reale colpa.

Corte d'Appello, ordinanza n. 86/2024 - Ud. 01/06/2024 - deposito 27/09/2024

La procura speciale formata all'estero non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, il quale sottoscriva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, giacché tale autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale se il mandante non risieda in Italia. Nel caso di specie, i Giudici di Appello rigettavano la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto la parte, straniera e non residente in Italia, aveva sottoscritto e rilasciato la procura in Ucraina e pertanto anche l'autentica della sottoscrizione effettuata dal difensore esercente in Italia non poteva presumersi essere avvenuta nel territorio dello Stato, non operando la presunzione laddove risulti che il mandante risieda all'estero. Pertanto, l'istante avrebbe dovuto conferire la procura con atto ricevuto da notaio, autorità consolare o altro pubblico ufficiale. Ne discendeva l'irritualità della procura conferita. Peraltro, la Corte di Appello rilevava che la richiedente non aveva comunque goduto di una piena decisione liberatoria nel merito poiché alcuni dei reati che legittimavano l'adozione e il permanere della misura custodiale nei propri confronti non avevano formato oggetto di esame da parte del Giudice di merito perché dichiarati prescritti. Inoltre, il materiale relativo alle intercettazioni, poi dichiarate inutilizzabili, non poteva essere da solo posto a fondamento del provvedimento di libertà, considerato che a carico dell'istante vi erano altri elementi di prova, i quali davano atto dell'esistenza di un sodalizio criminoso dedito al reclutamento di ragazze prive di titoli di soggiorno al fine di esercitare l'attività di meretricio.

Corte d'Appello, ordinanza n. 85/2024 - Ud. 01/06/2024 - deposito 26/09/2024

Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, con conseguente infondatezza della relativa domanda, quando gli illeciti penali - legittimanti l'adozione e il permanere della misura custodiale in capo al richiedente, secondo i termini massimi di legge, e dai quali lo stesso venne successivamente proscioltto per intervenuta prescrizione - non formano oggetto di esame nella sentenza assolutoria posta a fondamento dell'invocato diritto all'indennizzo.

In caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, difatti, la richiesta di riparazione ex art. 314 e ss. del codice di rito non può configurarsi, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi del giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

Nel caso di specie, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del diritto di cui trattasi non risultano integrati. Difatti, da un lato non si versa in un caso in cui si è verificato l'annullamento dell'ordinanza di libertà da parte del Tribunale del riesame, per difetto ab origine della piattaforma indiziaria, dall'altro non rileva in concreto la circostanza secondo cui la Corte di Assise risulta aver dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari. Infatti, nella fattispecie in esame gli elementi a carico del richiedente derivano da risultanze istruttorie ulteriori e differenti, ivi comprese le dichiarazioni di altri soggetti.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 41/2024 - Ud. 15/10/2024 - deposito 21/10/2024

E' inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal condannato che abbia nominato un difensore di fiducia e che abbia eletto domicilio presso lo stesso decidendo così di utilizzare tali canali comunicativi ai fini della conoscenza degli atti del processo, senza addurre elementi idonei a dimostrare l'incolpevole conoscenza del procedimento a suo carico. Nel caso di specie, la Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato proposto dall'istante in quanto la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo stesso costituivano elementi di valore indicativi della effettiva conoscenza da parte dell'imputato del procedimento a suo carico, promanando da una sua dichiarazione di volontà, considerato il valore dimostrativo delle comunicazioni ricevute e delle scelte da lui stesso compiute. Inoltre l'effettività del rapporto fiduciario e della elezione di domicilio erano corroborati dalla indicazione della nomina e dell'elezione del difensore e dal fatto che fossero trascorsi pochi mesi tra la nomina, l'elezione e la notifica del decreto di citazione a giudizio, circostanze queste che non lasciano in nessun modo ipotizzare l'interruzione del rapporto fiduciario o la sopravvenienza di fattori in grado di ostacolare la conoscenza della notifica del decreto di citazione a giudizio.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 668/2024 - Ud. 04/07/2024 - deposito 05/10/2024

In tema di reati associativi, non ricorre l'ipotesi di contrasto tra giudicati ex art. 603, comma 1, lett. a) c.p.p. in presenza di una sentenza di applicazione della pena nei confronti di un associato e di altra sentenza irrevocabile di assoluzione "per non aver commesso il fatto" di altri soggetti imputati della medesima associazione, trattandosi nel qual caso non già di inconciliabilità tra fatti storici posti a fondamento della sentenza di condanna, quanto piuttosto di una difformità nella valutazione di tali fatti. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia ha rigettato l'istanza di revisione proposta dal condannato, con sentenza di applicazione della pena, per il reato di cui all'art. 416 c.p. - per l'invocato contrasto con una successiva sentenza irrevocabile di assoluzione degli originari coimputati per il medesimo reato associativo - in quanto tale successiva sentenza, che peraltro aveva riguardato soltanto alcuni dei compartecipi all'associazione, aveva assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 416 c.p. con la formula "per non aver commesso il fatto", operando pertanto unicamente una valutazione circa l'estraneità all'associazione de qua degli imputati di cui ebbe a occuparsi, lasciando tuttavia aperta la possibilità che quello stesso reato fosse stato, invece, commesso da altri soggetti.

Corte d'Appello, ordinanza n. 54/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 03/10/2024

La valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, attraverso necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato, la potenziale efficacia ad incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza. Le nuove prove dedotte (tali essendo non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente) devono essere comparate con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione per verificare, in una prospettiva complessiva, la loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento

dell'istante. Nella specie, la sentenza divenuta irrevocabile fondava la penale responsabilità dell'imputato sull'accertata stabile occupazione senza titolo di un immobile di proprietà dell'INPS senza riteneva il requisito della violenza nella immissione necessario alla integrazione del reato. Ne segue che l'accertamento negativo o positivo in ordine a tale requisito non influisce sull'esito del giudizio con la conseguenza che le prove indicate dall'istante, tese a dimostrare la mancanza della violenza nella immissione in possesso, risultano prive del requisito della decisività ovvero della idoneità a scardinare l'impianto probatorio posto a fondamento della condanna irrevocabile.

Corte d'Appello, sentenza n. 414/2024 - Ud. 20/05/2024 - deposito 01/10/2024

Nel giudizio di revisione, il concetto di "prova nuova", inteso come prova non precedentemente valutata e costituente il presupposto legittimante della revisione, trova il proprio limite logico nel valore sostanziale da assegnarsi alla motivazione impugnata. Pertanto, qualora il quadro probatorio sia così consistente ed univoco da dimostrare di aver dettagliatamente ricostruito e tenuto conto degli stessi dati storico oggettivi, la sentenza di assoluzione dei coimputati nel reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 non è sufficiente di per sé a fondare un giudizio di revisione. Diversamente, l'istituto della revisione andrebbe a configurare un'infinita possibilità di riapertura istruttoria in funzione di tutte le ipotetiche di costruzioni alternative del fatto rispetto al percorso motivato in sentenza.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione relativa ad una sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. In particolare, l'istante deduceva la sopravvenuta assoluzione dei coimputati relativamente a fatti connessi alla propria posizione e afferenti a specifici episodi di cui all'imputazione, a seguito del rinvio della Corte di Cassazione per carenza motivazionale e conseguente assoluzione per non aver commesso il fatto. Nello specifico, non era stato possibile ricondurre con certezza l'identità degli imputati alle utenze telefoniche oggetto di intercettazione.

CODICE PENALE

IMPUTABILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 724/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 15/10/2024

Nella fattispecie, l'imputato era stato assolto con la formula "perché non imputabile al momento del fatto per vizio totale di mente" (ex art. 88 c.p.), e contestualmente gli era stata applicata la misura di sicurezza del collocamento in una REMS per la durata di 6 anni e 6 mesi.

La Corte di Appello, ritenendo fondato uno dei motivi di gravame avanzati dell'imputato, secondo cui sussisteva l'impossibilità di disporre una misura di sicurezza in presenza di una sentenza di proscioglimento, ne disponeva l'accoglimento, con conseguente declaratoria di nullità della gravata Sentenza, esimendosi di conseguenza dall'esame dei restanti motivi di appello.

A parere della Corte, in casi del genere, sussiste l'effettività del rischio di una sostanziale compressione dei diritti difensionali dell'imputato, il quale, proprio perché ritenuto non irreversibilmente incapace di partecipare al processo, si trova ad essere di fatto privato della possibilità di difendersi dall'addebito di essere socialmente pericoloso.

Non può infatti ritenersi superabile il vulnus che la condizione di incapacità personale dell'imputato produce alle sue garanzie difensive (per impossibilità di esporre al giudice le ragioni a propria discolta sul versante della pericolosità sociale) sulla base della considerazione, parimenti dovuta, delle

preminenti esigenze di tutela della collettività; dovendosi semmai cercare di assicurare sempre, in casi del genere, il più adeguato bilanciamento possibile fra le une (le garanzie difensive) e le altre (la tutela sociale), senza però concretamente penalizzare né l'una né le altre.

Pertanto, la Corte dichiarava la nullità della sentenza, disponendo la restituzione degli atti al Giudice di primo grado *ex art. 604 c.p.p.*

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 683/2023 - Ud. 07/07/2023 - deposito 01/10/2024

In tema di violenza privata, non è punibile, ai sensi dell'art. 51 c.p., la condotta dell'amministratore di sostegno che - gravato dal dovere di "occuparsi delle questioni che riguardano la vita personale del beneficiario, facendo sì che lo stesso sia adeguatamente curato e assistito" - abbia agito al fine di tutelare la sicurezza del soggetto beneficiario medesimo. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto che costituisse adempimento di un dovere la condotta della madre - nominata amministratore di sostegno del figlio affetto da autismo, con tendenza all'autolesionismo - che aveva impedito al proprio ex coniuge, padre del ragazzo, di portare per qualche giorno il figlio fuori dalla comunità presso la quale era ospitato in assenza di una adeguata e preventiva pianificazione dell'uscita, al fine di evitare l'insorgenza di nuove crisi autolesive.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 681/2023 - Ud. 07/07/2023 - deposito 05/07/2024

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e a tal fine è sufficiente che siano sorrette da adeguata motivazione, essendo sufficiente anche il fine di adeguamento al fatto della pena irrogata in concreto.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia per un addebito qualificato *ex art. 56 e 609 bis cod. pen.* ritenendo congruo il trattamento sanzionatorio irrogato, in particolar modo, in relazione al bilanciamento tra le circostanze.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice tra l'aggravante della minorata difesa e l'attenuante di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p., rimarcando la non concedibilità delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. nonostante l'incensuratezza dell'imputato, attuando così una discrezionalità propria del giudice di merito, in ragione dell'adeguamento della pena al fatto.

REATO CONTINUATO

Corte d'Appello, sentenza n. 616/2024 - Ud. 09/07/2024 - deposito 03/10/2024

In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione al reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi *ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.* e sempre che

sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere.

La Corte di Appello riteneva di non prendere in esame la richiesta - avanzata dalla difesa in sede di conclusioni - di continuazione tra il reato sottoposto a giudizio del Collegio con quelli giudicati in altre sentenze divenute irrevocabili in quanto, tale richiesta, avrebbe dovuto essere presentata in sede di motivi aggiunti corredata dall'allegazione delle pronunce e dall'indicazione dei reati di cui si chiedeva l'unificazione al fine di permettere alla Corte di verificare i presupposti per l'applicazione della relativa disciplina e di consentire l'esatta individuazione del calcolo della pena da irrogare.

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 713/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 08/10/2024

Va assolto perchè il fatto non sussiste l'imputato del delitto di falsa testimonianza le cui dichiarazioni sono state ritenute inutilizzabili con sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, in quanto rese da soggetto che, all'epoca dei fatti, era sottoposto ad indagini per il delitto di calunnia e quindi da soggetto per il quale sussisteva un divieto ex lege di assumere la posizione e gli obblighi del testimone. Attesa l'impossibilità logica e giuridica che esista un delitto di falsa testimonianza commesso da chi non avrebbe dovuto essere escusso quale testimone, va esclusa in radice ogni possibilità di ricerca nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione di qualsivoglia "prova di resistenza". Alla ineludibile conclusione della conformità a giustizia di una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto si può e deve pervenire, per evidenti ragioni di economia processuale, attraverso una pronuncia ex art. 129 c.p.p., mentre sarebbe irragionevole attendere il pur imminente maturarsi dei termini massimi di prescrizione, a fronte di una fattispecie criminosa giammai da considerare estinta perchè giammai esistita.

REATI CONTRO LA P.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 654/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 10/10/2024

L'elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p., ovvero la presenza di più persone, può considerarsi integrato anche se predetta pluralità di persone sia costituita da altri appartenenti alle forze dell'ordine, purché non direttamente coinvolti nel compimento dell'atto di ufficio a causa del quale sono scaturite le offese.

Specificava infatti il Collegio come gli agenti della Polfer intervenivano mentre il diverbio tra gli imputati ed il capotreno era in corso, stante la presenza degli stessi sul luogo di svolgimento dei fatti per ragioni di servizio del corpo di appartenenza e non coinvolti nel compimento dell'atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale.

Ad abundantiam, evidenziava la Corte che, ai fini della configurabilità del reato in questione, è sufficiente che le espressioni offensive pronunciate possano essere potenzialmente udite, non essendo necessario che esse siano perfettamente percepite, siccome accaduto nella fattispecie oggetto del presente procedimento.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 705/2024 - Ud. 04/10/2024 - deposito 14/10/2024

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 bis c.p., il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto, essendo bastevole la prova della volontaria omissione del dovuto.

La Corte di Appello rigettava la doglianza difensiva con la quale era stata invocata l'insussistenza dello stato di bisogno della vittima (ritenuto dall'appellante quale elemento oggettivo del reato *ex art. 570 bis c.p.*) in quanto l'esistenza di tale stato non è richiesto ai fini dell'integrazione del reato conformandosi, in punto di dolo, agli arresti giurisprudenziali per i quali l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte al versamento dell'assegno, non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 415/2024 - Ud. 20/05/2024 - deposito 27/09/2024

La patologia di rilevanza penale del rapporto familiare si viene a configurare allorché detto rapporto "transita" da una connotazione di tipo "orizzontale" - reciproca e paritaria accettazione del differente punto di vista di ciascuno, seppur produttivo di confronti accesi e vivaci - ad una connotazione decisamente "inclinata", in cui il punto di vista di uno dei due diviene stabilmente e sistematicamente predominante in danno dell'altro, restando annientato il dissenso di quest'ultimo e impedita, anche mediante il ricorso alla sopraffazione psico-fisica, qualsivoglia libera espressione/estrinsecazione del proprio differente orientamento. In quest'ottica deve trovare interpretazione la narrazione della p.o., in considerazione dell'incompatibilità delle gravi condotte emerse nel corso del matrimonio con una relazione di tipo paritario, essendo irrilevante il conteggio degli episodi descritti in rapporto agli anni di matrimonio. Anche il "subire in silenzio" della donna per lungo tempo costituisce un dato tipico e ricorrente delle relazioni maltrattanti, in cui la vittima - sia pur soggiogata dal maltrattante - cerca di preservare un simulacro di unità familiare quantomeno per il bene dei figli e si rende suo malgrado disponibile a sopportare ogni sorta di vessazioni (fisiche e morali) in ambito endo-familiare fino a giungere a un episodio che per la sua efferatezza e/o le sue conseguenze lesive non può più essere sottaciuto all'esterno. Nè può valorizzarsi la mancanza di una dettagliata descrizione di tutti gli episodi da parte della p.o. posto che il carattere più o meno particolareggiato del contenuto di una testimonianza e l'attendibilità del teste non sono la stessa cosa, ben potendosi ritenere pienamente attendibile anche un teste eventualmente poco accurato nel descrivere alcuni particolari del contesto, specie allorché gli episodi da narrare presentino una sostanziale sovrapponibilità sì da rendere arduo ricordarne i particolari.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 465/2024 - Ud. 31/05/2024 - deposito 17/10/2024

Ricorre la fattispecie di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p. qualora il tentativo di approccio sessuale si configuri come grossolano e maldestro, limitandosi ad un contatto fisico puramente superficiale - peraltro attraverso gli abiti indossati - con alcune zone corporee. Nel caso di

specie la Corte di Appello di Perugia, parzialmente riformando una pronuncia del Tribunale di Perugia, ha riconosciuto la suddetta qualificazione attenuata a due episodi consistiti, essenzialmente, in palpeggiamenti su glutei e cosce e un tentativo di baciare la persona offesa, peraltro immediatamente rientrati di fronte al pronto ritirarsi di costei.

Corte d'Appello, sentenza n. 447/2024 - Ud. 24/05/2024 - deposito 07/10/2024

Va confermata la sentenza di primo grado che ha condannato l'imputata per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. perchè con condotte reiterate, animate da motivi economici, minacciava e molestava la p.o. in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e un fondato timore per la propria incolumità e costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Il narrato della vittima, che riferiva di una condotta particolarmente aggressiva dell'imputata, ha trovato, infatti, consistenti riscontri non solo nelle dichiarazioni testimoniali della madre e del fratello della p.o., ma anche di soggetti estranei alla famiglia. Anche l'evento del reato è stato fondatamente correlato dal giudice di prime cure non soltanto al verificarsi del singolo episodio aggressivo, ma anche e soprattutto al prodursi di plurime occasioni di manifestata aggressività da parte dell'imputata verso tutti coloro che riteneva suoi antagonisti, il tutto in un contesto di una piccola realtà cittadina in cui le occasioni di casuale incontro quotidiano fra residenti sono plurime e ciò ha determinato un ancor più grave impatto condizionante sulle abitudini di vita della p.o.. Inoltre, il grave contesto degli episodi emersi – il tentato investimento della p.o., il mimato gesto di tagliarle della gola, il lasciare pezzi di carta igienica nel giardino dell'abitazione della vittima – rende congruo il trattamento sanzionatorio irrogato sia quanto all'esclusione delle attenuanti (generiche e specifiche) sia quanto alla sua misura, peraltro di poco superiore al minimo edittale.

Corte d'Appello, sentenza n. 682/2023 - Ud. 07/07/2023 - deposito 05/10/2024

La prova in ordine alla riferibilità del reato di lesioni all'imputato può essere data anche dal reperimento dei dati personali dello stesso da social network o da altri canali analoghi nei casi in cui la vittima non conosca l'identità dell'autore del reato. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna per lesioni personali nei confronti dell'imputato il quale aveva preso a pugni la vittima in una discoteca senza che quest'ultima lo conoscesse e per motivi che egli non aveva neppure compreso. L'identificazione dell'autore della condotta lesiva era avvenuta successivamente allorquando la parte civile si era imbattuta nella foto dell'imputato con l'ausilio di *facebook* e che questa aveva riconosciuto con certezza. A parere del Collegio, non potevano essere accolte le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui la vittima inizialmente aveva dichiarato che il nome del primo gli era stato riferito da altri soggetti dopodichè egli aveva effettuato una verifica su *facebook* per trovare le generalità dell'agente, mentre invece in un secondo momento aveva dichiarato di aver chiesto il nome dell'imputato ad un amico di quest'ultimo che gli aveva fornito soltanto il suo numero di telefono, in quanto ciò che rilevava era che la persona offesa aveva riconosciuto senza alcun dubbio l'imputato, indipendentemente dalla circostanza che il nome o altri dati del soggetto ritratto sulla foto fossero stati già comunicati all'autore del riconoscimento o si era trattato di indicazioni successive.

Corte d'Appello, sentenza n. 552/2023 - Ud. 19/05/2023 - deposito 02/09/2024

Nel delitto di stalking, il comportamento della vittima che al fine di non esasperare il comportamento del soggetto attivo e di scongiurare una ancora maggiore aggressività lo asseconi nelle sue richieste e nelle sue intemperanze non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. né inficia la versione fornita dalla querelante. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori nei confronti dell'imputato il quale, a seguito della scelta da parte della vittima

di voler interrompere la relazione sentimentale, aveva preso a minacciarla, mostrandole un coltello da cucina e a tempestarla di messaggi e telefonate, nonché a recarsi sul posto di lavoro pretendendo di parlarle e assumendo atteggiamenti aggressivi e violenti anche in presenza delle colleghe. Siffatte condotte avevano provocato nella vittima uno stato di ansia e di paura condizionando le proprie abitudini di vita- la stessa evitava infatti di uscire con gli amici o parcheggiava l'auto lontano dal luogo di lavoro per paura di incontrare l'imputato. In particolare, il Collegio riteneva che il fatto di non interrompere i contatti con l'imputato da parte della vittima era dovuto alla paura di alimentare una maggiore aggressività dello stesso e non a voler continuare la relazione. Infine, non poteva ritenersi escluso l'elemento soggettivo doloso in ragione del fatto che l'imputato aveva avuto un passato difficile e pertanto una fragilità psicologica senza che vi fosse la volontà di recare un turbamento alla persona offesa, considerato che il mostrare un coltello a quest'ultima rivelava la volontà di spaventarla essendo egli consapevole della volontà della donna di voler interrompere la relazione.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 652/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 26/10/2024

La prova della insolvenza e della dissimulazione può desumersi, conformemente ai principi interpretativi, dalla globale valutazione del soggetto agente, precedente e successivo all'assunzione della obbligazione. Nella fattispecie, la Corte di Appello superava le ipotesi alternative prospettate dal giudice di primo grado, tenuto conto come queste ultime apparissero scardinate rispetto al quadro istruttorio presente in atti. In particolare, i Giudici di Appello, nel descrivere la condotta dell'imputata, rilevavano come, nel richiedere una ricarica sulla propria Postepay, questa si era rivolta alla titolare della tabaccheria con richieste e comportamenti "ordinari", mostrando documenti e corrispondenza di intestazione per una ricarica in proprio e per un importo normale; la stessa poi, al fine del buon esito dell'operazione poneva in essere un breve allontanamento apparentemente non sospetto. Giunto il momento di adempiere all'obbligazione l'imputata chiedeva di procedere mediante carta, ma alla risposta negativa della venditrice, poiché non consentito dalle disposizioni vigenti, la donna diceva di doversi allontanare per prelevare al bancomat l'importo necessario, senza però fare ritorno.

Il mancato ritorno, unito al non aver più contattato il venditore, escludono qualsivoglia evento fortuito, diverso dall'insolvenza preordinata e dissimulazione attraverso normale atteggiamento contrattuale colorito con piccoli accorgimenti.

Corte d'Appello, sentenza n. 628/2024 - Ud. 09/07/2024 - deposito 01/10/2024

La condotta dell'imputato che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso costringa i genitori conviventi nonché la nonna a consegnarli somme di danaro minacciandoli, ponendo in essere atti violenti in caso di un loro rifiuto, configura il delitto di estorsione. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di estorsione perché, dedito al consumo di sostanze stupefacenti e di alcool per soddisfare le sue continue necessità di danaro, minacciava i propri genitori ai fini della consegna di danaro e poneva in essere atti violenti, rompendo oggetti e suppellettili in casa, in caso di un loro rifiuto. I Giudici di Appello rigettavano le doglianze della difesa secondo cui la pena irrogata fosse eccessiva considerato che le condotte di estorsione reiterate poste in essere dall'imputato, pur se di modesto valore, avevano avuto un rilevante impatto nella possibilità di autodeterminazione dei genitori.

Corte d'Appello, sentenza n. 597/2024 - Ud. 02/07/2024 - deposito 25/09/2024

Non ricorre l'errore sul fatto ex art. 47 c.p. che esclude il dolo nei casi in cui l'imputato, dipendente pubblico, abbia apposto una annotazione falsa in un registro di rilevazione delle presenze al fine di far risultare la propria presenza in ufficio nelle giornate di sabato in cui non aveva svolto alcuna attività lavorativa in quanto tale condotta non poteva essere frutto di errore in buona fede considerato che il sabato esulava dall'ordinaria prestazione lavorativa settimanale. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di tentata truffa aggravata nei confronti dell'imputato che fingendo di aver smarrito il *badge*, aveva falsificato le annotazioni del registro di entrata e di uscita nella casella corrispondente al nome prestampato, in modo tale da far risultare la presenza in ufficio nelle giornate di sabato in cui non aveva svolto alcuna attività lavorativa, per supportare la richiesta di ore lavorative non svolte. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano che non poteva ravvisarsi un errore incolpevole in quanto la presenza o meno in ufficio del lavoratore in un dato giorno poteva sfuggire al lavoratore stesso nel conteggio delle ore ma la dimenticanza non è supportata da buona fede nei casi in cui si riferisca a giornate normalmente non lavorate nell'arco del mese.

Corte d'Appello, sentenza n. 596/2024 - Ud. 02/07/2024 - deposito 25/09/2024

Risponde del delitto di rapina l'imputato che al fine di procurarsi un ingiusto profitto si impossessò della borsetta della vittima e del relativo contenuto con violenza consistita dapprima nello strappare la borsa alla vittima e successivamente nel tirare a forza la stessa che cercava di divincolarsi facendola cadere a terra e causandole lesioni personali. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di rapina nei confronti dell'imputato il quale aveva commesso due delitti di rapina nei confronti di due diverse vittime procurando a queste lesioni personali. In particolare, il Collegio riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base dei verbali di denuncia, delle sommarie informazioni dei testimoni nonché delle dichiarazioni dello stesso imputato che aveva ammesso la propria responsabilità indicando come movente la necessità di acquisto di droga di cui era assuntore abituale. I Giudici di Appello confermavano l'applicazione della recidiva reiterata specifica tenuto conto che l'imputato era già stato condannato per reati contro il patrimonio in due precedenti sentenze irrevocabili e considerato inoltre che i reati commessi, avvenuti nell'arco di tre giorni, potevano ritenersi espressione di una elevata carica di violenza e pericolosità e potevano avere una correlazione criminogena con le precedenti sentenze di condanna irrevocabili per reati contro il patrimonio commessi dall'imputato stesso, l'ultima delle quali anteriore al quinquennio.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI**Corte d'Appello, sentenza n. 761/2024 - Ud. 16/10/2024 - deposito 23/10/2024**

E' assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 76 co. 3 in relazione agli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011 allorquando il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore nei suoi confronti non contenga la prescrizione di fare rientro in luoghi corrispondenti ad una residenza o domicilio di fatto del destinatario. Nella fattispecie la Corte di Appello assolveva l'imputato dal reato di cui agli art. 76 co. 3 D.lgs. 159/2011 accogliendo la richiesta della difesa di quest'ultimo nonché del PG che aveva impugnato in Cassazione la sentenza emessa dal Tribunale, così da determinare la conversione ex art. 580 c.p.p. del ricorso in appello, in quanto l'atto del Questore emesso nei suoi confronti difettava di una delle due condizioni necessarie affinché il suo contenuto fosse conforme alla legge: ovvero il divieto di rientro della persona nel luogo costituente per lui riferimento territoriale. In particolare, nel

provvedimento si ordinava al prevenuto soltanto di non tornare nel Comune di residenza o di domicilio per il triennio successivo. Ne discendeva pertanto l'invalidità del provvedimento amministrativo e la sua disapplicazione da parte del giudice penale in quanto requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso è la circostanza che il destinatario del foglio di via conosca il luogo in cui abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato; considerato altresì che la misura di prevenzione personale svolge una funzione di tipo preventivo e non di tipo punitivo nei confronti del destinatario della stessa.

Corte d'Appello, sentenza n. 736/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 17/10/2024

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.

La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sull'appello del PM che lamentava l'erronea disapplicazione del provvedimento questorile da parte del primo giudice che aveva fondato l'assoluzione dell'imputata sulla carenza di accertamento degli elementi posti a sostegno del giudizio di pericolosità della stessa, ha ritenuto che la valutazione di tale giudizio non potesse essere sindacata dal giudicante al quale spetterebbe unicamente una verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge.

Verifica che, nel caso di specie, portava la Corte alla disapplicazione dell'ordine di rimpatrio con foglio di via per mancanza dell'intimazione all'imputata di fare rientro nel luogo costituente per lei riferimento territoriale attesa l'assenza della necessaria "duplice intimazione" di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento.

Corte d'Appello, sentenza n. 273/2024 - Ud. 09/04/2024 - deposito 28/10/2024

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'imputata che abbia occultato o distrutto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società e che abbia prelevato e sottratto somme dal patrimonio sociale, determinando un decremento patrimoniale, allo scopo di pregiudicare i creditori. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per aver occultato le scritture contabili della società al fine di ostacolarne la ricostruzione. In particolare, il perito nominato rilevava che l'assenza del libro giornale rendeva incerte le operazioni effettuate dall'imputata, molte delle quali avvenute in contanti e prive di data certa che quindi non avevano lasciato alcuna traccia, relative al prelevamento di denaro dal conto per ripianare un asserito credito dei soci o per effettuare pagamenti a favore di fornitori. Inoltre, il Collegio evidenziava come poco prima della dichiarazione di fallimento l'imputata aveva ceduto il ramo di azienda a mezzo della quale la società fallita di cui ella era amministratrice aveva trasferito la pressoché totale attività economica ad un'altra società, appositamente costituita ed i cui soci erano gli anziani genitori; operazione questa sintomatica della volontà di sottrarre utilità alla società in prossimità del fallimento e di proseguire l'attività attraverso un diverso soggetto rispetto alla quale non si era rinvenuta alcuna documentazione.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

REATI CONTRO LA PERSONA

Tribunale di Perugia, sentenza n. 2041/2024 - Ud. 02/10/2024 - deposito 08/10/2024

L'accesso all'interno del sistema informatico SARI, il quale non ha natura di banca dati, non comporta automaticamente l'accesso alle informazioni relative alla persona cercata dai quali sia possibile ricavare le fattispecie di reato per le quali l'identificazione è avvenuta, ma può tradursi nella sola visione delle foto dell'interessato e di conseguenza non integrare il delitto di cui all'art. 615 ter c.p. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia assolveva gli imputati dal reato di accesso abusivo a sistema informatico in concorso in quanto dagli elementi probatori in atti e dall'esame dei testi si ricavava che gli imputati, pubblici ufficiali in servizio presso la Questura, avevano fatto accesso al sistema Sari al fine di avere informazioni su un soggetto già attenzionato in assenza di ragioni di ufficio tuttavia il sistema Sari non è una banca dati, ma un sistema automatico di ricerca di immagini che consente di effettuare ricerche anche in banca dati ma non necessariamente. Pertanto, l'accesso degli imputati a Sari con username e password non consentiva di affermare con certezza che costoro avessero anche consultato i cartellini dattiloscopici relativi all'interessato dai quali ricavare le fattispecie di reato, in assenza di elementi di prova contrari potendo essersi limitati a visionare unicamente le foto di questo.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Tribunale di Perugia, decreto n. 3/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 25/10/2024

L'inquadramento del proposto nella categoria dei soggetti a pericolosità qualificata di cui all'art. 4 comma 1 lett. i ter) del D.lgs 159/2011 con conseguente applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è determinato dalla reiterata realizzazione di condotte da parte del proposto ascrivibili ai paradigmi normativi di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. nei confronti della ex coniuge e che abbiano coinvolto anche altri congiunti. Nel caso di specie, il Tribunale applicava la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti del proposto per aver realizzato una serie di gravi condotte caratterizzate dall'uso di violenza contro la ex coniuge quali quelle di atti persecutori e maltrattamenti, condotte commesse con finalità intimidatorie e in violazione del divieto di avvicinamento accessorio alla misura di prevenzione personale già applicata precedentemente. In particolare, i Giudici di prime cure evidenziavano una reiterazione di delitti con ripetute connotazioni di "violenza di genere" commessi con lo scopo di intimidire e pregiudicare la vittima, quali l'incendio dell'immobile e della autovettura della stessa che non potevano rilevare soltanto per la loro oggettività giuridica. In più lo stato detentivo che determinava la sospensione temporanea dell'esecuzione della misura di prevenzione personale non costituiva elemento da cui desumere una qualche incidenza positiva tale da elidere la pericolosità sociale del proposto che, viceversa, necessitava di una rivalutazione all'esito del percorso detentivo. Di conseguenza il Tribunale sottolineava l'esigenza di inasprire la misura di prevenzione personale nei confronti del proposto tanto nella durata, quanto nelle modalità, stante l'aggravamento della pericolosità di questo e considerato che le prescrizioni già previste risultavano inadeguate e non più proporzionate alla natura e al grado di pericolosità dello stesso che aveva continuato a commettere gravi reati di natura persecutoria.

Tribunale di Perugia, decreto n. 25/2020 - Ud. 23/07/2024 - deposito 22/10/2024

E' meritevole della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del proposto che abbia commesso sistematicamente illeciti penali riguardanti la gestione delle società amministrate, mediante spoliazione del patrimonio, con conseguente fallimento delle stesse nonché la misura di prevenzione patrimoniale della confisca in quanto egli per effettuare investimenti imprenditoriali aveva utilizzato somme ingenti non provenienti da attività lecite senza giustificare la provenienza del denaro. Nel caso di specie il Tribunale di Perugia applicava al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza della durata di tre anni nonché la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca dei beni appartenenti al preposto in quanto egli dopo la prima condanna in relazione al delitto di cui all'art. 74 D.p.r. 309/90 aveva improntato il proprio stile di vita alla sistematica perpetrazione di illeciti penali riguardanti la gestione delle società amministrate. In particolare, a parere dei Giudici di prime cure, la sistematicità nella commissione dei delitti aventi connotazione economica era sintomatica della scelta di vita fatta dal proposto ossia quella di esercitare l'attività di impresa attraverso l'abituale ricorso ai mezzi spregiudicati ed illeciti che violano le corrette regole imprenditoriali e bancarie. Pertanto, sussisteva il requisito della attualità della pericolosità sociale del preposto, requisito necessario per l'applicazione della misura. Inoltre, il Tribunale, valutati li esiti della perizia e la natura e il periodo storico in cui erano stati commessi gli illeciti, riteneva che dovesse essere disposta la confisca dei beni acquisiti dal proposto in quanto quest'ultimo aveva accumulato somme illecite proprio nel periodo in cui aveva consumato i delitti aventi connotazione economica.

Tribunale di Perugia, decreto n. 4/2024 - Ud. 28/06/2024 - deposito 12/09/2024

Può essere applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. al proposto nei casi in cui quest'ultimo sia gravemente indiziato della consumazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso in danno della moglie sulla base della documentazione depositata in atti. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia applicava al preposto la misura di cui all'art. 4 comma 1 lett. i-ter) D.lvo. 159/2011 in quanto soggetto gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in danno della moglie considerato che egli aveva tenuto per lungo tempo, sia durante la convivenza che dopo la sua cessazione, e spesso anche alla presenza dei figli minori, condotte di aggressione fisica e minacce nei confronti della moglie tali da determinare in lei una condizione di sofferenza e prostrazione. In particolare, secondo quanto esposto dalla Questura che aveva sollecitato l'applicazione della misura preventiva il proposto, a seguito della sentenza di condanna per il delitto in oggetto, aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e aveva continuato a minacciare la donna di farle del male, condotte queste sintomatiche della attuale pericolosità sociale del proposto, poco propenso dall'astenersi a porre in essere condotte pregiudizievoli verso la vittima. Inoltre, dagli atti non si evinceva alcuna documentazione relativa ad un percorso riabilitativo-terapeutico che il proposto avrebbe dovuto intraprendere e tale da dimostrare che lo stesso avesse coltivato una rielaborazione degli atti di sopraffazione e violenza in danno della moglie. Di conseguenza i Giudici di primo grado formulavano un giudizio di attuale pericolosità del proposto e disponevano l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1554/2024, Ud. 17/10/2024 - deposito 19/10/2024

Può essere accolto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di necessità adottato dal Magistrato di Sorveglianza al detenuto ristretto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. per eventi di natura familiare di particolare gravità in considerazione del mutamento della situazione di fatto. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza concedeva al condannato il permesso di cui all'art. 30 ord. pen. per fare visita alla madre affetta da patologie in considerazione del fatto che, a seguito di una nuova verifica sanitaria, le condizioni di salute della donna risultavano peggiorate essendo questa ultranovantenne, affetta da un deficit statico-dinamico con insufficienza circolatoria, cardiopatia e non in grado di deambulare autonomamente. Pertanto, il Collegio riteneva sussistenti i presupposti per la concessione del permesso premio anche ad un detenuto di caratura criminale di rilievo ossia il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell'evento e l'attinenza del medesimo alla vita familiare tenuto conto del rapporto tra il condannato e la madre malata, dell'importanza connessa alla presenza per un saluto e del rispetto per i sentimenti familiari. Tuttavia, in considerazione della pericolosità sociale del condannato sulla base delle informative pervenute dalla DDA competente disponeva la fruizione del permesso di necessità con le opportune cautele al fine di renderlo compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza pubblici.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1517/2024, Ud. 10/10/2024 - deposito 15/10/2024

Tenuto conto della corretta condotta inframuraria tenuta dall'istante, dell'avvio di un percorso di revisione critica della devianza, della presenza di affetti che sono stati di sostegno al condannato e la disponibilità di uno stabile domicilio, nonché della fruizione di permessi che hanno consentito di testare il comportamento del detenuto all'esterno, si ritiene di accogliere la richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. poichè, alla luce degli elementi evidenziati, è possibile effettuare una prognosi di affidabilità del condannato nella gestione della misura, utile a completare il percorso rieducativo. Nel contempo l'affidamento si reputa beneficio idoneo a far fronte alle attuali esigenze di prevenzione e il mancato risarcimento del danno e il disinteresse nei confronti della vittima non ne ostacolano la concessione; tuttavia, occorre predisporre un progetto di volontariato nel programma rieducativo al fine di emenda. (Nel caso di specie l'istante, condannato alla pena di anni nove di reclusione per le lesioni gravissime provocate all'ex marito della sua attuale compagna, per vendicarsi della violenta aggressione posta in essere dall'uomo nei confronti della donna, fondava la richiesta di affidamento in prova su un'opportunità lavorativa che il collegio ha ritenuto di accogliere valorizzando gli elementi sopra elencati, senza comunque ignorare la gravità della condotta delittuosa, censurabile specie perchè proveniente da un incensurato.)

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1509/2024, Ud. 03/10/2024 - deposito 10/10/2024

Va rigettato il reclamo della detenuta avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che le aveva negato la concessione di un permesso premio in considerazione del fatto che, pur trattandosi di detenuta già permessante, era intervenuta una modifica del programma di trattamento, divenuto soltanto intramurario. L'istante, infatti, pur avendo dimostrato un comportamento corretto e pur avendo già beneficiato di vari permessi giornalieri con esito positivo, aveva avuto una prima esperienza negativa avendo instaurato una relazione affettiva con una detenuta interrotta per via dell'arresto di quest'ultima e, successivamente, era ricaduta in una situazione di dipendenza affettiva da una persona controindicata avendo intrapreso una relazione con una compagna anch'essa arrestata nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con ciò

dimostrando l'assenza di una valida progettualità personale. Sebbene l'istante non fosse coinvolta nelle attività illecite delle compagne, tuttavia il rigetto del beneficio è stato determinato dalla considerazione di questi aspetti disfunzionali, tali da far apparire necessaria una sospensione dell'esperienza premiale e un approfondimento dell'osservazione intramuraria, con sospensione allo stato della fruizione del beneficio.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1494/2024, Ud. 03/10/2024 - deposito 10/10/2024

Tenuto conto dell'assenza di un effettivo percorso di revisione critica dei reati commessi (corruzione di minorenni e detenzione di materiale pornografico, danneggiamento per invasione di edifici e omicidio colposo), che il detenuto minimizza rimanendo su un piano di riflessione superficiale, e dell'assenza di prove circa l'avvenuto risarcimento del danno alle parti civili costituite come statuito in sentenza e considerati, altresì, i carichi pendenti per i reati di cui agli artt. 337 e 336 c.p., si ritiene di poter concedere la più limitativa misura della detenzione domiciliare e dichiarare l'inammissibilità della residua istanza per l'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti, considerato che l'offerta lavorativa è solo per la durata di tre mesi, distribuita su più esercizi commerciali, e che lo svolgimento di tale attività lavorativa porterebbe il detenuto a beneficiare di ampi spazi di movimento in esercizi commerciali che prevedono l'affluenza indiscriminata di clienti, ciò potrebbe esporre lo stesso al rischio di ricaduta nel reato, stante la sua tendenza a minimizzare i reati già commessi, e la misura della detenzione domiciliare è misura più idonea a tutelare le esigenze di reinmissione del condannato in ambiente libero e di reinserimento sociale e quella di prevenzione dalla ricaduta in condotte delittuose simili a quelle commesse.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1472/2024, Ud. 03/10/2024 - deposito 08/10/2024

In considerazione della finalità dell'intero impianto normativo della legislazione concernente il trattamento sanzionatorio e penitenziario nei confronti dei "pentiti", che è volta ad incentivare e privilegiare le attività di collaborazione con la giustizia, si ritiene che la preclusione stabilita dall'art. 58 quater, c. 3, O.P., non operi con riguardo alla misura di cui all'art. 16 *nonies* d.l. 8/1991 conv. in L. 82/1991 in quanto il precetto dell'art. 16 *nonies* c. 4 ha un tenore univoco tale da non consentire una interpretazione che si risolva nell'eccedere i limiti semantici della disposizione o contraddirne i contenuti, in quanto la locuzione "anche in deroga alle vigenti disposizioni" non può essere intesa se non nel senso di eccezione a tutte le norme attualmente in vigore. La preclusione di cui all'art. 58 quater c. 3 O.P., ovvero il divieto di concedere benefici per un periodo di tre anni dalla data di emissione del provvedimento di revoca, deve ritenersi che non operi per i collaboratori di giustizia nei confronti dei quali si è proceduto alla revoca dei benefici concessi ex art. 16 *nonies* L. 82/1991. Va, quindi, concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 16 *nonies* L. 82/1991 al detenuto collaboratore di giustizia al quale era stata revocata una precedente analoga misura alternativa, tenuto conto del comportamento del soggetto, serio, leale e coerente, e del positivo e rilevante contributo offerto dalla sua collaborazione che denota il venire meno di qualsivoglia rapporto con ambienti della criminalità organizzata, confermandosi così un giudizio di progressivo ravvedimento del detenuto richiesto dalla normativa speciale ai fini dell'attribuzione dei benefici in deroga.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1467/2024, Ud. 03/10/2024 - deposito 07/10/2024

In considerazione del non lontano fine pena (marzo 2025), dell'età matura del detenuto (61 anni), della fase avanzata dell'osservazione penitenziaria, della regolare condotta tenuta in carcere, dell'assenza di carichi pendenti in corso, nonostante il detenuto non abbia maturato un effettivo percorso di revisione critica (mantenendo egli una posizione di totale negazione delle violenze perpetrate ai danni della

nipote minorenni), nè tantomeno avere adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato attraverso il risarcimento del danno disposto in sentenza nè avere effettuato il pagamento delle spese del giudizio, si ritiene di poter concedere la misura alternativa richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale come fase graduale per consentire una reimmissione del condannato nel contesto sociale.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1466/2024, Ud. 03/10/2024 - deposito 07/10/2024

Appaiono sussistenti i presupposti sulla base dei quali poter disporre il rinvio dell'esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, posto che le condizioni di salute del detenuto, consistenti in plurime patologie (tra cui un carcinoma della prostata), risultano incompatibili con l'esecuzione penale in un contesto carcerario, in quanto dette patologie risultano di gravità tale da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali oltre alla necessità di vivere in ambiente protetto e non promiscuo quale il carcere. In considerazione dell'età avanzata del detenuto (77 anni) che comporta la naturale ingravescenza di tali patologie, gli elementi emersi dall'istruttoria convincono dell'urgenza di evitare che la prosecuzione della detenzione in carcere cagioni danni alla salute del condannato e fanno ritenere sussistenti obiettivi elementi per concedere la misura nelle forme della detenzione domiciliare, misura ritenuta, da un lato, più idonea all'umanizzazione della pena, dall'altro, sufficientemente cautelata sotto il profilo della pericolosità sociale dell'interessato (soggetto intraneo a una famiglia mafiosa riconducibile a Cosa Nostra, condannato per reati di mafia ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso).

FOCUS: REATI EDILIZI E AMBIENTALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati edilizi ed ambientali. In particolare, con riguardo all’elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) T.U. edilizia, 181 d.lgs. 42/2004 e 734 c.p. e alla posizione di garanzia rivestita dall’imputato, alla non punibilità dell’imputato per le contravvenzioni previste dagli artt. 44, lett. c), D.p.r. 380/2021 e 181 co. 1 D.lgs. 42/2004 nei casi in cui venga dimostrata la propria estraneità nella realizzazione delle opere abusive, alla condotta dell’imputato che senza le prescritte autorizzazioni provveda alla raccolta al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, alla condanna per il delitto di cui all’art. 256 D.lgs. 152/2006 dell’imputato che senza osservare le idonee modalità di estrazione e trasporto di rifiuti prescritto dalla normativa ambientale, riversi liquidi pericolosi all’interno di un fosso di acque pubbliche del quartiere, alla condotta non riconducibile all’art. 131 bis c.p. dell’imputato che abbia realizzato un ampliamento a uso abitativo di un fabbricato già esistente in violazione della normativa urbanistica, alla non punibilità per il delitto di gestione illecita di rifiuti pericolosi degli imputati che non abbiano preso parte alla progettazione esecutiva del contratto di appalto, alla responsabilità penale dell’imputato che quale proprietario di un bosco, effettui interventi vietati di disboscamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e che in assenza di un titolo abilitativo realizzi un piazzale abusivo nella medesima zona, alla condanna dell’imputato per il reato di art. 256, co. 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006 che, quale conducente di un furgone, in mancanza di autorizzazioni, effettui il trasporto di materiale edile di scarto.

Quanto alla configurazione dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) T.U. edilizia, 181 d.lgs. 42/2004 e 734 c.p. sotto il profilo oggettivo e soggettivo si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 285/2022 - ud. 11/03/2022 - deposito 26/10/2022](#), in cui la Corte d’Appello ha affermato che non possono integrarsi i reati di cui agli artt. 44 lett. c) T.U. edilizia, 181 d.lgs. 42/2004 e 734 c.p. quando non si ravvisi, in virtù della posizione rivestita, la posizione di garanzia richiesta dalla legge che attribuisce soltanto al committente e all’esecutore dei lavori la verifica della conformità delle opere ai parametri di legalità ed agli strumenti urbanistici secondo quanto prescritto dalla previsione di cui all’art. 29 del d.p.r. n. 380/2001 trattandosi di reati propri;

Con riguardo alla non punibilità dell’imputato per le contravvenzioni previste dagli artt. 44, lett. c), D.p.r. 380/2021 e 181 co. 1 D.lgs. 42/2004 nei casi in cui venga dimostrata la propria estraneità nella realizzazione delle opere abusive, si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 742/2023 - Ud. 15/09/2023 - deposito 20/09/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno assolto l’imputata rilevando la propria estraneità nella realizzazione delle opere abusive sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico in quanto tali opere erano state realizzate e ultimate dal marito il quale era deceduto e l’immobile era entrato in proprietà della donna;

In merito alla condotta dell’imputato che senza le prescritte autorizzazioni provveda alla raccolta al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 1178/2022 - Ud. 04/11/2022 - deposito 02/11/2023](#), in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato la responsabilità

dell'imputato per il reato di cui all'art. 256 co. 1 lett. a) e b) in relazione all'art. 212 co. 5 D.L. 152/2006, per aver raccolto, trasportato e stoccato per poi farne commercio rifiuti pericolosi quali cartongesso, pannelli in legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali ferrosi, monoblocchi di motori a scoppio e batterie in un'area aperta senza le opportune cautele;

Con riguardo alla **condotta penalmente rilevante dell'imputato che senza osservare le idonee modalità di estrazione e trasporto di rifiuti prescritto dalla normativa ambientale, riversi liquidi pericolosi all'interno di un fosso di acque pubbliche del quartiere**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 1002/2023 - Ud. 24/11/2023 - deposito 09/12/2023](#) in cui il Collegio ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006 il quale abbia colposamente riversato liquidi di qualsiasi genere all'interno di un fosso di acque pubbliche, in particolare pitture e vernici sul piazzale interno dell'azienda facente capo all'imputato stesso senza osservare il sistema di raccolta dei reflui onde evitare che si spargessero in terra con conseguente percolamento;

In relazione alla **non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.** dell'imputato che abbia realizzato un ampliamento a uso abitativo di un fabbricato già esistente in violazione della normativa urbanistica, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 906/2023 - Ud. 27/10/2023 - deposito 25/03/2024](#) in cui la Corte di Appello ha ritenuto non particolarmente tenue la condotta dell'imputato che abbia realizzato un ampliamento a uso abitativo di un fabbricato già esistente in violazione della normativa urbanistica tenuto conto che egli aveva realizzato le attività di ampliamento pianificandole e programmandole nelle concrete modalità esecutive;

Quanto alla **non punibilità per il delitto di gestione illecita di rifiuti pericolosi degli imputati che non abbiano preso parte alla progettazione esecutiva del contratto di appalto**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 9/2024 - Ud. 16/01/2024 - deposito 28/03/2024](#), in cui i Giudici di Appello ha assolto gli imputati i quali in qualità di direttore e responsabile del procedimento della stazione appaltante non avevano preso parte alla originaria progettazione esecutiva, ma soltanto a quella ideativa del contratto da aggiudicare all'impresa appaltatrice nonché non avevano colposamente concorso a causare l'illecita gestione di rifiuti, realizzata dalla condotta colposa dell'impresa appaltatrice;

In merito alla **responsabilità penale dell'imputato che quale proprietario di un bosco, effettui interventi vietati di disboscamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 961/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 28/03/2024](#) secondo cui è punibile per delitti di cui agli artt. 181 D.lgs. 42/2004 e 44 D.p.r. 380/2001 l'imputato che disboschi una parte di un bosco di cui era proprietario al fine di realizzare un livellamento del terreno in zona paesaggistica vincolata *ex lege* per realizzare un piazzale senza essere in possesso di un titolo abilitativo;

Con riferimento alla **condanna dell'imputato per il reato di art. 256, co. 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006** l'imputato che quale conducente di un furgone, in mancanza di autorizzazioni, effettui il trasporto di 10 quintali di materiale edile di scarto, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 541/2024 - Ud. 14/06/2024 - deposito 14/08/2024](#) in cui la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver trasportato, su un furgone intestato a terzi, rifiuti pericolosi rilevando che la circostanza che il furgone fosse intestato a terzi non lo esimeva dalla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'espletamento della attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti, considerata la natura anche colposa del reato in oggetto.